

Cap. V

QUAL E' IL PROCEDIMENTO, COME SI ARRIVA AL DECRETO?

SOMMARIO

- 5.1. Come opera il giudice tutelare al quale sia stata rivolta una domanda di istituzione dell'amministrazione di sostegno?
- 5.2. L'audizione diretta dell'amministrando è obbligatoria?
- 5.3. Qualora le verifiche istruttorie disposte dal g.t. minaccino di protrarsi nel tempo, mentre vi è una seria urgenza di provvedere, come ci si dovrà orientare?
- 5.4. Ove l'interessato si opponga all'attivazione dell'AdS, in che modo deve comportarsi il giudice? Potrà procedere ugualmente alla nomina dell'amministratore di sostegno?
- 5.5. Qualora il pubblico ministero non intervenga nel procedimento, oppure non formuli alcuna conclusione, il procedimento dovrà essere archiviato?
- 5.6. Che cosa viene previsto nel decreto di istituzione dell'AdS?
- 5.7. L'amministrazione di sostegno, una volta istituita, ha un termine massimo di durata?
- 5.8. Il decreto istitutivo dell'AdS può, successivamente, venire modificato o integrato?
- 5.9. Il decreto istitutivo dell'AdS è impugnabile?
- 5.10. Qualora sia la "residenza" sia il "domicilio" del beneficiario vengano trasferiti (in luogo situato) nel circondario di altro tribunale, la procedura di AdS rimane ferma presso il g.t. che ha istituito la misura di protezione?
- 5.11. Può il g.t. - all'interno del procedimento per la nomina dell'AdS - assumere provvedimenti urgenti nell'interesse della persona?

5.1. Come opera il giudice tutelare al quale sia stata rivolta una domanda di istituzione dell'amministrazione di sostegno?

Il g.t., dopo avere esaminato il ricorso e analizzato la documentazione allegata, svolge un colloquio personale con l'amministrando, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questi si trova.

Il momento dell'*audizione* è particolarmente delicato: costituisce infatti l'occasione principale per cogliere e misurare i termini reali della situazione – per individuare, cioè, gli interessi profondi e le reali esigenze di protezione dell'interessato, e per identificare soprattutto le richieste e i bisogni dello stesso (art. 407 c.c.)

Il g.t. sentirà altresì i soggetti (familiari e parenti) che avrebbero avuto titolo a presentare il ricorso; in caso di mancata loro comparizione, provvede però ugualmente alla bisogna.

Procederà, ancora, agli accertamenti medici che ritenga necessari e alla raccolta delle informazioni utili - domandando, in particolare, di acquisire le relazioni informative dai servizi socio-sanitari che hanno in carico la persona.

E' sempre obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, al quale il g.t. è tenuto a trasmettere gli atti che rilevano, onde raccogliere il parere dello stesso.

La decisione giudiziale deve essere assunta in un termine breve: la legge indica non più di *sessanta giorni* dalla presentazione della domanda. Va detto, però, come non sempre tale scadenza venga rispettata nella pratica - e ciò a causa della pesantezza del carico di lavoro che grava, spesso, sull'ufficio del giudice tutelare.

Il provvedimento giudiziale prende il nome di *decreto*; e deve (sottolineiamo) sempre essere motivato. Dovrà contenere, cioè, l'indicazione delle ragioni che hanno indotto il magistrato ad assumere la decisione - in particolare, per quanto concerne i presupposti inerenti all'istituzione della misura di protezione, gli elementi che hanno spinto alla scelta dell'amministratore, i dettagli circa il raggio di intervento dell'AdS, l'ampiezza dei poteri attribuiti al vicario; nonché i motivi che hanno, eventualmente, giustificato determinato l'introduzione di impedimenti negoziali nei riguardi del beneficiario.

5.2. L'audizione diretta dell'amministrando è obbligatoria?

Come precisato al precedente quesito, l'audizione dell'interessato riveste particolare importanza, costituendo la modalità più efficace onde cogliere i termini della situazione, e per comprendere quali sono le esigenze di protezione dell'interessato, i suoi bisogni e le sue aspirazioni.

Ciò, tuttavia, non deve intendersi nel senso che la mancata audizione costituirà motivo ostativo all'attivazione della misura di protezione: l'art. 407, 3° co., c.c., dispone infatti che "il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'art. 406 c.c." e che "in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso".

Ora, tra i soggetti indicati dall'art. 406 è ricompreso anche il soggetto beneficiario della misura; sembra quindi possibile ritenere che - a fronte di motivi giustificati ed in casi determinati - potrà ben *prescindersi* dal colloquio diretto con l'interessato, dovendo comunque il g.t. provvedere sul ricorso (Trib. Modena, 21 marzo 2005).

5.3. Qualora le verifiche istruttorie disposte dal g.t. minaccino di protrarsi nel tempo, mentre vi è seria urgenza di provvedere, come ci si dovrà orientare?

Due, in tal caso, i possibili rimedi:

(a) da un lato, il g.t. può assumere una serie di provvedimenti urgenti nell'interesse della persona, per la cura di essa, nonché per la gestione e la conservazione del patrimonio;

(b) dall'altro, può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.

Ad esempio: si consideri l'ipotesi in cui occorra decidere (riguardo agli aspetti di cura) se sottoporre, o meno, un paziente oncologico a trattamento *chemioterapico* - quando l'urgenza non sia tale da giustificare un'assunzione della decisione in via diretta, da parte dei sanitari, essendo tuttavia ogni dilazione sconsigliabile, ai fini delle aspettative di vita o del benessere generale del malato.

Orbene, il g.t. potrà procedere qui :

- o autorizzando specificamente, con provvedimento urgente, quel trattamento;
- oppure nominando al tal fine un amministratore di sostegno provvisorio (da individuarsi in una persona dotata di adeguate capacità valutative).

Altro esempio, sul terreno della conservazione/amministrazione del patrimonio, sarà quello relativo alle decisioni circa la ristrutturazione dell'edificio in cui il beneficiario abita; di nuovo, aggravandosi ad es. i rischi di incendio, di infiltrazioni o di crolli imminenti, la situazione sarà fronteggiabile dal g.t. col ricorso all'una o all'altra delle opzioni di cui all'art. 405, 4° co., c.c.

5.4. Ove l'interessato si opponga all'attivazione dell'AdS, in che modo deve comportarsi il giudice? Potrà procedere ugualmente alla nomina dell'amministratore di sostegno?

La risposta al quesito va cercata tenendo conto che finalità essenziale della legge è quella di "proteggere senza mortificare".

Si tratta di un criterio-guida da osservare, com'è intuitivo, fin dalla fase di avvio del procedimento - e che appare destinato a investire già il momento della decisione circa l'opportunità di attivare, o meno, l'AdS.

E' quanto suggerisce la previsione dell'art 407, 2° co., c.c.: *“Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce (...) e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”*.

Ecco, allora, che:

- l'eventuale rifiuto che l'interessato esprima, rispetto all'attivazione dell' AdS, andrà tenuto nella dovuta considerazione dal giudice;

- al tempo stesso, quell'indicazione negativa dovrà mettersi a stretto confronto con le esigenze di protezione della persona;

- allorché siano queste ultime a prevalere in concreto (tenuto conto, magari, della condizione di abbandono in cui versa il potenziale beneficiario), la nomina dell'amministratore diverrà senz'altro improcrastinabile.

Si pensi al caso, effettivamente affrontato dal g.t. di Genova nel 2006, di una persona anziana la quale viva sola in un' abitazione invasa dall'immondizia e infestata dai topi, e che si dimostri, ciò nonostante, caparbiamente ostile ad ogni forma di intervento. Assecondare il 'no' dell'interessato rispetto all'intervento di sostegno equivarrebbe, in un caso del genere, a lasciarlo abbandonato a se stesso, mantenendolo esposto a gravi rischi per l'igiene e la salute.

Nulla esclude comunque che - pur quando la messa in opera dell'AdS si presenti, come nell'esempio, inevitabile - il g.t. possa optare per una 'via di mezzo': nominando ad es. (come ha fatto il g.t. di Genova nel caso riportato) un amministratore provvisorio, cui rimettere compiti di pronto intervento per la cura fisica della persona, e cui assegnare però anche mansioni di tipo esplorativo/istruttivo, in vista di un'illustrazione al beneficiario circa la funzione e il meccanismo della misura civilistica - al fine di vincere le resistenze dell'assistito, e proseguire di lì in poi sulla base di un progetto di sostegno negoziato e condiviso.

5.5. Qualora il pubblico ministero non intervenga nel procedimento, oppure non formuli alcuna conclusione, il procedimento dovrà essere archiviato?

Certamente no.

Cominciamo col dire che l' art. 407, 4° co., c.c., pur prevedendo l'intervento del pubblico ministero ai fini della nomina dell'AdS, non disciplina nei dettagli le forme o le modalità di siffatto intervento, né specifica le conseguenze di un'eventuale omissione.

Di qui la conclusione secondo cui il p.m. sarà chiamato - in detto procedimento - a svolgere funzioni *non diverse*, sotto il profilo sostanziale, da quelle attribuitegli dalla legge nel giudizio di interdizione e di inabilitazione.

Conclusione: sarà sufficiente, e necessario, che all'organo pubblico venga comunicato:

- il ricorso con cui si mira a ottenere la nomina dell'amministratore di sostegno;
- nonché la data fissata per gli adempimenti di cui all'art. 407, 2° co., c.p.c.;
- restando irrilevante poi che., pur debitamente informato, il p.m. compaia o meno all'udienza fissata per l'esame dell'amministrando, ovvero che non presenti al riguardo conclusione alcuna (in tal senso, Trib. S. Maria Capua Vetere, sez. Marcianise, 30 agosto 2004).

5.6. Che cosa viene previsto nel decreto di istituzione dell'AdS?

Questo, secondo le specificazioni dell'art. 404 c.c., il contenuto tendenziale del decreto:

- generalità del beneficiario e dell'amministratore di sostegno;
- durata dell'incarico (a tempo determinato o indeterminato);

- oggetto dell'incarico;
- atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario;
- atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza necessaria dell'amministratore;
- limiti delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere in un determinato periodo di tempo mediante l'utilizzo delle somme disponibili;
- periodicità con cui l'amministratore deve riferire al g.t. circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Il decreto, sottolineiamo, è subito efficace non appena pubblicato, cioè depositato dal g.t. nella cancelleria del proprio ufficio.

Esso viene comunicato all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita del beneficiario; ove contenga limitazioni alla capacità di disporre di beni immobili, viene annotato anche all'Ufficio tavolare.

5.7. L'amministrazione di sostegno, una volta istituita, ha un termine massimo di durata?

E' il decreto istitutivo a stabilire, volta per volta, la durata della misura di protezione: e tale durata - rileviamo - può essere indeterminata, oppure limitata ad un certo periodo di tempo (per es. un anno, due anni).

Nel caso di durata stabilita a tempo *indeterminato*, l'AdS potrà essere revocata qualora vengano a mancare i presupposti e le condizioni che ne avevano giustificato l'attivazione. La revoca viene disposta d'ufficio oppure su domanda (v. *retro*, Cap. III, § 1.8.)

Nel caso, invece, di durata a tempo *determinato*, il sostegno potrà venire prorogato allorché – sopraggiunto il termine di scadenza, ed emerso l'insufficiente miglioramento della situazione – il g.t. ritenga consigliabile non lasciare l'interessato senza presidio.

5.8. Il decreto istitutivo dell'AdS può, successivamente, venire modificato o integrato?

Certo che sì. Anzi, è questa una delle caratteristiche più importanti e “rivoluzionarie” della nuova misura di protezione.

Il fascicolo relativo a una persona rimane, in certo qual senso, sempre aperto presso l'ufficio del g.t.; e lo *status* del beneficiario resta continuativamente sottoposto al controllo del giudice. Quest'ultimo – grazie al costante interfacciarsi con l'amministratore di sostegno e con lo stesso assistito – è messo in grado così di valutare, in maniera costante, la necessità/opportunità di *rimodulazioni* più o meno profonde circa la misura protettiva.

Nel nuovo sistema di protezione inaugurato nel 2004, non vi è pressoché mai una decisione (ecco la differenza col passato) che venga assunta una volta per tutte; ovvero un pacchetto di risposte rigide e calate dall'alto, perentoriamente e immutabilmente. Al contrario – si è parlato, a tal proposito, di un ‘abito confezionato su misura’ – il raggio di copertura dell'AdS appare destinato a modificarsi, man mano, a seconda della (cangiante) condizione di bisogno in cui versa l'amministrando.

5.9. Il decreto istitutivo dell'AdS è impugnabile?

Sì, è prevista la reclamabilità del decreto istitutivo dell'AdS. È sempre possibile cioè – per colui che vi abbia interesse – sottoporre il decreto stesso, e le valutazioni in esso contenute, al giudice superiore, costituito dalla *Corte d'appello* del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.

L'impugnazione davanti alla Corte d'appello deve essere proposta, ricordiamo, entro *dieci giorni* dalla comunicazione del decreto. Decorso inutilmente tale termine, il reclamo non è più consentito.

5.10. Qualora sia la “residenza” sia il “domicilio” del beneficiario vengano trasferiti (in luogo situato) nel circondario di altro tribunale, la procedura di AdS rimane ferma presso il g.t. che ha istituito la misura di protezione ?

No, in tal caso il giudice tutelare che ha istituito l’AdS disporrà il trasferimento della procedura al g.t. del luogo di nuova residenza/domicilio.

5.11. Può il g.t. - all’interno del procedimento per la nomina dell’AdS - assumere provvedimenti urgenti nell’interesse della persona ?

Certamente sì; si tratta di una possibilità espressamente prevista dall’art. 405, 3° co., c.c.

I provvedimenti che il g.t. può trovarsi a dover assumere in via di urgenza sono, di regola, quelli che si rendano necessari per salvaguardare la persona o il suo patrimonio - laddove sussista un *rischio attuale* di pregiudizio, e non sia possibile attendere sino al momento in cui l’AdS sarà stata formalmente attivata.

Basta questo per capire come il contenuto concreto dei provvedimenti in questione potrà essere il più vario: potrebbe consistere, ad esempio, anche in un comando rivolto ad un terzo, come nel caso (poniamo) dell’ordine di allontanamento dalla casa dell’amministrando, rivolto a un ospite non più gradito e tuttavia ostinatamente sordo alle richieste di sgombero dall’abitazione, avanzate dal beneficiario (caso deciso da Trib. Roma, 6 aprile 2006).